

LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

In caso di:

- diniego (o accoglimento parziale) dell'istanza
- silenzio dell'Ufficio protrattosi per 90 giorni

Il contribuente può **costituersi in giudizio**, depositando l'istanza in Commissione tributaria provinciale, **entro 30 giorni** dalla:

- comunicazione del diniego (o dell'accoglimento parziale)
- scadenza del termine di 90 giorni decorrente dalla presentazione dell'istanza.

RIFERIMENTI NORMATIVI
articolo 39 comma 9 del Decreto legge
del 6 luglio 2011 n. 98



IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE FISCALE

Aumenta il dialogo per ridurre le liti



QUALI ATTI?

tutti gli atti suscettibili
di impugnazione in giudizio

notificati dal 1° aprile 2012

di valore non superiore a 20.000 euro

emessi dall'Agenzia delle Entrate

GLI ATTI IMPUGNABILI

Il nuovo istituto riguarda principalmente gli avvisi di accertamento, gli avvisi di liquidazione, i ruoli, i dinieghi di rimborso.

COSA FARE

Il contribuente che intende impugnare un atto dovrà presentare reclamo:

- entro 60 giorni dalla notifica dell'atto;
- dopo 90 giorni, in caso di istanza di rimborso e a seguito del "silenzio-rifiuto" dell'Ufficio, qualora il 90° giorno sia scaduto dal 1° aprile 2012.

La presentazione dell'istanza vale come notifica del ricorso.

LA MEDIAZIONE

In aggiunta al contenuto del ricorso, l'istanza può contenere:

- **richiesta di sospensione** dell'esecuzione dell'atto;
- una motivata **proposta di mediazione** completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Se il reclamo è accettato, in tutto o in parte, l'Agenzia annulla l'atto integralmente o parzialmente.

Se l'Agenzia non annulla l'atto, valuta la proposta di mediazione eventualmente presentata o può formulare a sua volta una proposta.

Se viene raggiunto l'accordo **le sanzioni sono ridotte al 40%**.